



Associazione Culturale "Amici della Liturgia"

LITURGIA

"CULMEN ET FONDS"

I ministeri liturgici nel Vaticano II

2015 numero 2- anno 8 - www.liturgiaculmenetfons.it

Nel 50° anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II

L'anno 2015 costituisce l'anno cinquantenario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Infatti il grande evento fu solennemente concluso l'8 dicembre 1965, solennità dell'Immacolata, con una solenne celebrazione presieduta dal papa Paolo VI in piazza san Pietro a Roma.

Già nel 2012 la nostra rivista volle ricordare i cinquant'anni dall'apertura del Concilio (11 ottobre 1962 - 2012) con 2 numeri usciti nel contesto dell'Anno della fede (11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013): *Riforma nella continuità* (settembre-ottobre 2012 - Anno 5 - n. 3) e *Il Concilio Vaticano II "novella Pentecoste"* (settembre 2013 - Anno 6 n. 3).

In modo analogo vorremmo impostare i quattro numeri del 2015 sul tema *Concilio e Liturgia*, per ricordare anche il cinquantesimo anno dalla conclusione dalla grande Assise (8 dicembre 1965 - 2015): *La "Missa universalis"* (primo numero 2015) - *I ministeri liturgici del Vaticano II* (secondo numero 2015)...

Le tematiche scelte, quindi, metteranno in luce aspetti importanti della riforma liturgica del Vaticano II, cercando di ricondurre al necessario equilibrio in ambiti nei quali l'interpretazione e l'applicazione pastorale non hanno sempre dimostrato fedeltà e coerenza col dettato conciliare e la tradizione liturgica perenne.

Rinnova la tua adesione
e regala un abbonamento a

LITURGIA "CULMEN ET FONTS"

Senza il tuo aiuto la nostra rivista
non può vivere!

Usa il bollettino allegato e scrivi l'indirizzo in
modo leggibile.

Il costo dell'abbonamento è di 15 euro sul con-
to corrente postale n. 9 2 0 5 3 0 3 2

IBAN: IT23 B076 0101 8000 0009 2053 032

IN QUESTO NUMERO

3 I MINISTERI LITURGICI NEL VATICANO II

don Enrico Finotti

11 LE DOMANDE DEI LETTORI

a cura della Redazione

17 CORO LITURGICO "BEATO A. ROSMINI" :

TEORIA E PRATICA DI UN'ESPERIENZA

CELEBRATIVA (II PARTE) di Giuliano Gardumi

IMMAGINI

in copertina e in penultima pagina: Giovanni Bellini,
Vergine con Santi;

pag. 4: accolito benedettino;

pag. 5: mons. Angelo Bagnasco - ordinazione
episcopale

pag. 6: patriarca Francesco Moraglia a S. Maria della
Salute - Venezia;

pag. 8: celebrazione eucaristica presso monastero
benedettino - Francia;

pag. 14: beato Antonio Rosmini;

pag. 17: Coro Liturgico "Beato A. Rosmini";

in ultima: M. Franceschini, S. Maria egiziaca, 1680.

LITURGIA "CULMEN ET FONTS"

Rivista trimestrale di cultura religiosa a cura della Associazione
Culturale Amici della Liturgia via Stoppani n. 3 - Rovereto.

Registraz. Tribunale di Trento n. 1372 del 13/10/2008

Direttore Responsabile: Massimo Dalledonne.

Tipografia "Centro Stampa Gaiardo" Borgo Valsugana (TN)

Redazione: Liturgia 'culmen et fons' - Editrice FEDE & CULTURA
viale della Repubblica n. 15, 37126 - VR

REDAZIONE

d. Enrico Finotti, Sergio Oss, Marco Bonifazi, Ajit Arman, Paolo
Pezzano, Mattia Rossi, Giuliano Gardumi, Fabio Bertamini.

CONTATTI

Liturgia 'culmen et fons' - via Stoppani, 3 - 38068 Rovereto

(TN) - Posta elettronica: amiciliturgia@virgilio.it

Telefono: 389 8066053 (telefonare dopo le ore 15.00)

RIVISTA ON-LINE: www.liturgiaculmenetfons.it

Per accedere agli ultimi due numeri della Rivista in formato
web e pdf., digitare la seguente password : 5 1 7 8

La Rivista è su Facebook.

ABBONAMENTO PER L'ANNO 2015

4 numeri annui: abbonamento ordinario 15.00 euro - soste-
nitore 20 euro - benemerito oltre 20 euro sul
conto corrente postale n. 9 2 0 5 3 0 3 2

IBAN: IT23 B076 0101 8000 0009 2053 032

intestato ad Associazione Culturale Amici della Liturgia via
Stoppani, 3 - Rovereto - 38068 (Trento); causale:
abbonamento.

Al fine di evitare spiacevoli disguidi si prega di scrivere
l'indirizzo in stampatello in modo chiaro e leggibile.

Il bollettino postale viene inviato anche a coloro che sono in
regola con l'abbonamento.

I ministeri liturgici nel Vaticano II

don Enrico Finotti

Una delle decisioni più importanti - teologiche e pastorali - del Concilio Ecumenico Vaticano II riguarda il Ministero nella Chiesa e la riforma liturgica è interiormente e strutturalmente condizionata dalla dottrina sul Ministero, che il Concilio ha esposto e proposto alla Chiesa universale.

L'immutabile dottrina, contenuta nel *depositum fidei*, riceve nei documenti conciliari una esposizione più vasta e profonda con determinazioni teologiche più precise, che implicano una conseguente applicazione nelle leggi liturgiche e nella disciplina pastorale.

Se da un lato negli insegnamenti del Concilio risplende la coerenza e la continuità della dottrina perenne, dall'altro emergono aspetti di approfondimento importanti e si manifestano le tappe di uno sviluppo dottrinale ormai imprescindibile.

E' opportuno mettere in evidenza i principali aspetti della dottrina sul Ministero in modo da poter comprendere il ruolo del medesimo nella liturgia rinnovata.

1. I tre gradi del Ministero ordinato

Nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* si afferma:

Il ministero divinamente istituito viene esercitato in ordini diversi da coloro che già in antico vengono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi (LG 28).

In tal modo viene precisato il canone tridentino, nel quale con l'impiego del termine *ministris* si volle tenere aperta la discussione teologica sui gradi dell'Ordine sacro:

Se qualcuno dirà che nella Chiesa Cattolica non vi è una gerarchia istituita per una divina disposizione, che si compone di vescovi, di presbiteri e di ministri, s. a. (Conc. Trid., Sessione XXIII, Can. 6).

Col Vaticano II viene riproposta con chiarezza la visione ternaria del ministero di istituzione divina: *Vescovo, Presbiteri e Diaconi*, testimoniata fin

dall'epoca sub-apostolica, in particolare da S. Ignazio d'Antiochia.

L'ecclesiologia conciliare quindi distingue con chiarezza i tre gradi dell'Ordine sacro di istituzione divina con i quali si costituisce lo stato clericale, dagli altri Ministeri (detti in precedenza *Ordini minori*), che attingono la grazia non propriamente dal sacramento dell'Ordine, ma dal Battesimo e sono esercitati dai fedeli laici.

2. Il ruolo liturgico del Vescovo

La teologia dell' Episcopato riceve un incremento importante sotto due aspetti:

- Si afferma la sacramentalità dell'Episcopato:

Insegna pertanto il santo sinodo che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che l'uso liturgico della Chiesa e la voce dei santi padri chiama il sommo sacerdozio, la totalità del sacro ministero (LG21).

Si supera in tal modo la visione che riteneva il Presbiterato quale vertice del sacramento dell'Ordine e considerava l'Episcopato un grado superiore soltanto di natura giuridica, ma non sacramentale. Inoltre la grazia sacramentale che fluisce dal carattere episcopale, conferito nella consacrazione, riguarda non solo il *munus santificandi* del Vescovo, ma anche i due altri *munus: docendi et regendi*. L'intero triplice *munus*, quindi, è donato e continuamente alimentato dal flusso della grazia, che scaturisce dall'ordinazione episcopale.

Oltre alla funzione di santificare, la consacrazione episcopale conferisce anche le funzioni di insegnare e governare, le quali però per loro natura non possono essere esercitate se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio (LG 21).

- Si evidenzia il primato e la centralità del *munus santificandi* nel Vescovo:

Insignito della pienezza del sacramento dell'ordine, il vescovo è 'il dispensatore della grazia del sacerdozio supremo', specialmente nell'eucaristia che lui stesso offre, o che fa offrire, e con lui la chiesa vive e cresce senza sosta. ... Ogni legittima celebrazione dell'eucaristia viene diretta dal vescovo, cui è affidato l'ufficio di presentare alla maestà divina il culto religioso cristiano, e di regolarlo secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, determinate ulteriormente per la sua diocesi dal suo particolare giudizio (LG 26).

Nella precedente visione giuridica si tendeva a considerare prevalentemente l'esercizio del

Magistero e del Governo del Vescovo conferiti dal Diritto mediante la Suprema Autorità della Chiesa, mentre l'esercizio liturgico-sacramentale sembrava potesse essere affidato quasi totalmente ai Presbiteri rivestiti della grazia sacramentale dell'Ordine in primo luogo per l'esercizio di tale aspetto del ministero. Questa 'delega', però, poteva oscurare il Sommo Sacerdozio del Vescovo, il ruolo eminente della liturgia episcopale e la centralità e il primato della Cattedrale e della Chiesa locale. Ecco perché la Costituzione liturgica *Sacrosanctum Concilium* afferma e promuove l'esercizio del Sommo Sacerdozio del Vescovo con queste mirabili parole:

Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale: convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri (SC 41).

Del resto è nella stessa celebrazione liturgica che, sia il Magistero, sia il Governo pastorale raggiungono l'espressione più alta e la ragione più profonda. Infatti, Colui che pronunziando all'altare le parole di Cristo realizza nella potenza dello Spirito il Corpo sacramentale del Signore opera al contempo l'edificazione del Suo Corpo Mistico con la predicazione, i sacramenti e le leggi disciplinari. Questi atti, attuati con diversi gradi di autorità, sono compiuti con l'autorità stessa del Signore, Vescovo delle nostre anime, scaturiscono dalla liturgia e alla liturgia conducono come a loro fine in vista dell'eterna *dossologia* nella visione beatifica.

La Chiesa, quindi, riprende dalla sua perenne Tradizione e applica al Vescovo con novello vigore teologico il concetto e il termine di *Sacerdos*, secondo l'uso antico. In lui, infatti, il sacerdozio raggiunge il suo apice e dalla sua pienezza fluisce quello subordinato del Presbitero e il ministero del Diacono.

Il primato del *munus sanctificandi* del Vescovo esige poi una disciplina conseguente che il Codice di Diritto Canonico determina:

Presieda frequentemente nella chiesa cattedrale o in un'altra chiesa della sua diocesi alla celebrazione della santissima Eucaristia, soprattutto nelle feste di precetto e nelle altre solennità (Can. 389).

Non sia assente dalla diocesi nei giorni di Natale, della Settimana Santa e della Risurrezione del Signore, della Pentecoste e del Corpo e del Sangue di Cristo, se non per una causa grave e urgente (Can. 395 - § 3).

Questo era pure l'intento del Concilio Tridentino che decretava l'obbligo della presenza dei Vescovi nelle loro Cattedrali per una celebrazione regolare e degna dell'Anno liturgico:

Il Concilio, frattanto, li ammonisce e li esorta nel Signore a non assentarsi in nessun caso dalla loro chiesa cattedrale, salvo che il ministero episcopale nella loro diocesi li chiami altrove, nel tempo dell'Avvento del Signore, della Quaresima, del Natale, della Risurrezione del Signore, nel giorno di Pentecoste e nella festività del Corpo di Cristo, tempi in cui le pecorelle devono soprattutto essere rinvigorite e godere nel Signore della presenza del pastore (CONCILIO ECUMENICO TRIDENTINO, Sessione 13^a, Decreto di riforma, Canone I, in COD, p. 745).

3. Il triplice *munus* nel Presbitero

La teologia del Presbiterato, alla luce di quella dell'Episcopato, riceve un'identità più definita e un incremento dottrinale più vasto e profondo rispetto alla precedente impostazione. Infatti, il triplice



munus, proprio del Vescovo, viene conferito in un grado inferiore (*secundi meriti munus*), mediante l'ordinazione, anche al Presbitero.

I presbiteri, pur non possedendo il vertice del sacerdozio, ma dipendendo dai vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia congiunti a loro nell'onore sacerdotale. In virtù del sacramento dell'ordine e ad immagine di Cristo sommo ed eterno sacerdote, sono consacrati per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti della nuova alleanza (LG 28).

La predicazione e il governo pastorale dei Presbiteri assumono in tal modo un valore sacramentale in quanto scaturiscono e sono continuamente alimentati dalla grazia che fluisce dal carattere dell'unico sacramento dell'Ordine che hanno ricevuto: anch'essi predicano e governano con l'autorità del Signore nella *communio ierarchica* con l'Ordine Episcopale.

Inoltre, come il loro *munus docendi et regendi*, anche il loro *munus santificandi*, non è assoluto, ma in costante, interiore e indissolubile comunione gerarchica con quello del Vescovo, che rimane sempre il canale necessario da cui ricevono il sacerdozio di Cristo e il *fondamento* permanente per la legittimità del loro esercizio sacerdotale in Cristo.

Nessuno senza il vescovo faccia qualche cosa che concerne la Chiesa. Si ritenga valida quella Eucarestia che è presieduta dal Vescovo o da chi egli delega (Smirnesi 8,1).

L'antico assioma *nihil sine episcopo* (S. Ignazio d'Antiochia) riceve nuova luce e forza dagli insegnamenti dottrinali del Concilio Vaticano II.

In coerente analogia con la dottrina sull'Episcopato, con la liturgia pontificale e col ruolo della Cattedrale, il Concilio delinea anche la dottrina sul Presbiterato, sulla liturgia presbiterale e sul ruolo della chiesa parrocchiale:

Poiché nella sua chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l'intero gregge, deve necessariamente costituire delle assemblee di fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie organizzate localmente sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra. Perciò la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della



comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale (SC 42).

4. Il diacono come primo grado dell'Ordine e ministero permanente

Il Concilio stabilisce con una ulteriore precisione la dottrina sul Diaconato, ne conferma l'istituzione divina e lo riconosce come il primo grado del sacramento dell'Ordine sacro.

In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali vengono imposte le mani, 'non per il sacerdozio, ma per il servizio'(LG 29).

Il termine ampio di *ministris*, usato dal Tridentino per indicare tutti gli ordini inferiori al Presbiterato viene, nel Vaticano II, sostituito dal termine univoco *diaconis*. In tal modo la descrizione della gerarchia di istituzione divina non è più quella di *vescovi, presbiteri e ministri* (Conc. Trid., Sessione XXIII, Can. 6), ma di *vescovi, presbiteri e diaconi* (LG 28). Col Diaconato quindi si entra nel clero di diritto divino, mentre gli *ordini* ad esso inferiori risultano chiaramente di istituzione ecclesiastica. Tale decisione toglie ogni dubbio in tale materia e consente una ricerca teologica più illuminata e definita riguardo al ministero.

Anche la disciplina del Diaconato riceve notevole incremento con la possibilità del diaconato permanente:

...il diaconato potrà in futuro essere restaurato come grado proprio e permanente della gerarchia (LG 29).

Il Diaconato, quindi, non deve essere considerato unicamente come un grado di passaggio nella iniziazione all'Ordine sacro, ma un ministero permanente nella Chiesa, con un'identità propria e una grazia specifica. Il Diaconato permanente

restaura nella Chiesa la completezza della Gerarchia di diritto divino nei suoi tre gradi e richiama le antiche espressioni di S. Ignazio d'Antiochia:

Come Gesù Cristo segue il Padre, seguite tutti il vescovo e i presbiteri come gli apostoli; venerate i diaconi come la legge di Dio (Smirnesi 8, 1).

Inoltre:

Col consenso del romano pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura, anche sposati, così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere in vigore la legge del celibato (LG 29).

Il tenore di questa disposizione è molto importante in quanto prevede l'accesso al Diaconato permanente di uomini e giovani, che come norma accettino la legge del celibato. Il conferimento del Diaconato a uomini, che già vivono nel matrimonio, è una possibilità ulteriore, che tuttavia ha un carattere eccezionale non primario. In realtà la Chiesa contempla in primo luogo diaconi celibi, giovani o uomini maturi, ma totalmente consacrati al ministero sacro nel celibato per il Regno dei cieli.

A tal proposito occorre notare che nella prassi si è verificato un legame quasi esclusivo tra



Diaconato permanente e uomini sposati. Si ha la sensazione in tal modo che il Diaconato permanente sia pensato unicamente per uomini già sposati. Di fatto i celibi non accedono con altrettanta disponibilità al Diaconato permanente. Si verifica una singolare situazione: il diaconato transeunte è quello dei candidati al Presbiterato che vivono nel celibato, mentre quello permanente è quello di uomini maturi che vivono nel matrimonio. Una simile prassi potrebbe nel tempo snaturare l'istituzione del Diaconato permanente voluto dal Concilio in quanto non realizza in primo luogo lo stato ordinario e privilegiato di un Diaconato permanente vissuto nel celibato secondo l'antica e costante tradizione della Chiesa.

5. I Ministeri istituiti

Fin dai tempi più antichi furono istituiti dalla Chiesa alcuni ministeri al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro e di offrire, secondo le necessità, un servizio al popolo di Dio. Con essi erano affidati ai fedeli, perché li esercitassero, degli uffici di carattere liturgico e caritativo a seconda delle varie circostanze. Il conferimento di tali uffici spesso avveniva mediante un particolare rito, col quale il fedele, ottenuta la benedizione di Dio, era costituito in una speciale classe o grado per adempiere una determinata funzione ecclesiastica (Ministeria quaedam, 15 agosto 1972).

Quelli che nella secolare tradizione della Chiesa latina erano chiamati *Ordini minori* sono ora riveduti e chiamati *Ministeri*.

Corrisponde inoltre alla realtà stessa e alla mentalità odierna che i menzionati uffici non siano più chiamati ordini minori e che il loro conferimento sia denominato non «ordinazione» ma «istituzione», ed ancora che siano e vengano ritenuti propriamente chierici soltanto coloro che hanno ricevuto il Diaconato. In tal modo risalterà anche meglio la distinzione fra chierici e laici, fra ciò che è proprio e riservato ai chierici e ciò che può essere affidato ai fedeli laici; così apparirà più chiaramente il loro vicendevole rapporto, in quanto il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo [LG10] (Ministeria quaedam, 15 agosto 1972).

Il loro riordino riguarda diversi aspetti:

- Sul piano teologico è chiarita la loro natura laicale. Non sono una emanazione della grazia del sacramento dell'Ordine, ma sono conferiti attingendo alla grazia battesimale in quanto forme

dell'esercizio del sacerdozio regale e quindi esercitati dai fedeli laici. Certo questi servizi sono in stretta relazione col Ministero ordinato, ma non fanno parte neppure parzialmente dell'Ordine sacro. Essi occupano nelle azioni liturgiche ruoli pienamente laicali, possibili ad ogni battezzato, che ne abbia capacità e carisma riconosciuti dalla Chiesa.

La Prima Tonsura non viene più conferita; l'ingresso nello stato clericale è annesso al diaconato (Ministeria quaedam, I)

I ministeri possono essere affidati anche ai laici, di modo che non siano più considerati come riservati ai candidati al sacramento dell'Ordine (Ministeria quaedam, III).

I laici di sesso maschile, che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti... (CDC, Can. 230 - § 1).

- Quanto al numero si passa dal *Suddiaconato* e dai quattro *Ordini minori* (*ostiario, esorcista, lettore, accolito*), ai due unici attuali *Ministeri* (*lettore e accolito*). Il *Suddiaconato* è abolito e le sue funzioni vengono assegnate all'*Accolito*. E' tuttavia possibile alle Conferenze Episcopali aggiungere altri ministeri.

I ministeri che devono essere mantenuti in tutta la Chiesa Latina, adattati alle odierne necessità, sono due, quello cioè del Lettore e quello dell'Accolito. Le funzioni, che finora erano affidate al Suddiacono, sono demandate al Lettore e all'Accolito, e pertanto, nella Chiesa Latina, non si ha più l'ordine maggiore del Suddiaconato. Nulla tuttavia impedisce che, a giudizio della Conferenza Episcopale, l'Accolito, in qualche luogo, possa chiamarsi anche Suddiacono (Ministeria quaedam, IV).

- L'istituzione dei *Ministeri* esige un esercizio reale di ogni Ministero, sufficientemente esteso nel tempo, in modo da evitare che si riduca una formalità canonica senza alcuna esperienza celebrativa.

I candidati al Diaconato e al Sacerdozio debbono ricevere i ministeri del Lettore e dell'Accolito, se non l'hanno già fatto, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell'Altare (Ministeria quaedam, XI).

Se la loro natura teologica fu materia alquanto discussa nei secoli fino al Vaticano II, tuttavia già nel Concilio Tridentino veniva suggerita, anche se non del tutto esplicitata, la loro origine ecclesiastica:

Il suddiaconato è collocato tra gli ordini maggiori dai padri e dai sacri concili, nei quali spessissimo leggiamo anche quanto riguarda gli altri ordini minori (Conc. Trid., Sessione XXIII, Decreto sull'Ordine, cap.II).

Il Tridentino ci è maestro anche riguardo all'esercizio permanente ed effettivo degli *Ordini minori* (oggi *Ministeri*) ed è aperto ad ammettere, in caso di bisogno, la loro compatibilità con lo stato matrimoniale:

Per riportare in uso, nel rispetto dei sacri canoni, le funzioni dei santi ordini, dal diaconato all'ostariato, lodevolmente accolto nella Chiesa fin dai tempi apostolici, ma in molti luoghi interrotte per lungo tempo, e per evitare che siano considerate inutili dagli eretici, il santo sinodo, desiderando vivamente di ristabilire quell'antico costume, decreta che in futuro tali ministeri siano esercitati soltanto da quelli che sono costituiti in tali ordini. Il concilio esorta quindi, nel Signore, tutti e singoli i prelati delle chiese e comanda loro di fare in modo, nei limiti del possibile, che queste funzioni vengano ripristinate nelle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali della loro diocesi, dove un popolo numeroso e i proventi della chiesa lo permettono...

Nel caso non vi fossero chierici celibatari per esercitare il ministero dei quattro ordini minori, potranno essere sostituiti anche con chierici sposati di vita illibata, a condizione che non si siano sposati due volte, siano adatti a queste funzioni e in chiesa

portino la tonsura e l'abito clericale (Conc. Trid., Sessione XXIII, Decreto di riforma, cap.XVII).

Il riordino degli *Ordini minori* implica anche una disciplina applicativa coerente con i principi dottrinali affermati. Per questo il termine *Ministeri* è più conforme alla loro natura teologica, rispetto al termine *Ordini minori*, che poteva esprimere una partecipazione impropria all'Ordine sacro. Anche l'abito liturgico deve essere conforme alla natura laicale di tali ministri: la tunica bianca, rimandando alla grazia battesimale, è più idonea dell'abito talare, che è proprio del ministero ordinato. Nome e abito manifestano opportunamente in modo visibile la dottrina specifica dei *Ministeri* istituiti. Lo stato clericale che per secoli accomunava gli *Ordini maggiori* e *minori*, ritenuti anche questi parziali partecipazioni al sacerdozio ordinato, deve ora essere contenuto nei limiti reali dei tre gradi dell'Ordine sacro e anche i segni esteriori lo devono esprimere con chiarezza.

6. Le tre *scholae*: accoliti, lettori, cantori

Tutti ministri di ogni ordine e grado hanno un intrinseco legame di comunione che li configura come dei corpi coesi per l'esercizio di un ministero liturgico pubblico e comunitario. In tal senso si parla di *ordini*, nel senso di un *insieme* ordinato di ministri che operano in sintonia, secondo il compito di ciascuno, nell'azione rituale. In tal senso si può



parlare di: *ordo Episcoporum, ordo Presbyterorum, ordo Diaconorum*, ma anche di *ordo lectorum, ordo acolitorum et ordo cantorum*.

Se la testimonianza individuale mantiene un inderogabile valore non è secondaria quella corale esercitata dai vari ordini in servizio nel culto santo. La liturgia solenne della Cattedrale si caratterizza appunto per lo splendore, la compattezza e la dignità di questo insieme di ordini relativi ai diversi ministeri: il Vescovo circondato dai Presbiteri, dai Diaconi, dagli accoliti, dai lettori e dalla *schola cantorum*.

E' questa composizione ordinata e plurale della Chiesa che manifesta la *communio ierarchica* ricordata dal Concilio.

Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è 'sacramento di unità', cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò appartengono all'unico corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale partecipazione (SC 26).

La concelebrazione eucaristica e la centralità della liturgia della Cattedrale mettono in luce con un'efficacia del tutto speciale il senso corale della liturgia e l'atto pubblico e comune di tutto il popolo di Dio nell'accedere alla Divina Maestà.

In particolare si deve ricordare il ruolo delle tre *scholae* – degli accoliti, dei lettori e dei cantori – nella celebrazione liturgica festiva e solenne. Senza il loro apporto i sacri ministri si trovano privi di quella ricchezza rituale e solennità che sono indispensabili nella celebrazione dei santi misteri.

Anche i ministranti, i lettori ... e tutti i membri del coro svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitano il proprio ufficio con la sincera pietà e l'ordine che convengono ad un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che essi siano permeati con cura, ognuno secondo la propria condizione, di spirito liturgico, e siano formati a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine (SC 29).

Entrare in queste tre *scholae* implica delle condizioni importanti sia per coloro che esercitano il ministero, sia per la Chiesa che può contare su servizi liturgici veramente qualificati.

Il *lettorato* abilita il ministro con una adeguata formazione permanente liturgica e spirituale, conferisce una grazia specifica secondo il modo dei sacramentali e riveste il lettore con il suo abito proprio che conferisce alla sua funzione la necessaria dignità e sacralità di chi nell'assemblea della Chiesa proclama la Parola di Dio.

L'*accolitato* abilita il ministro con una formazione e una grazia specifica, ad accedere e stare all'altare nel modo conveniente, recando con nobile umiltà gli arredi sacri (croce, ceri, turibolo, ecc.), lo educa a portare con dignità le oblate (calice, patena, ecc.) e a preparare la mensa in aiuto al diacono, lo associa ai ministri ordinati (in caso di necessità) nell'atto sublime di distribuire la santa Comunione durante la celebrazione e portandola anche agli assenti. L'abito liturgico assume nell'accolito un valore del tutto speciale per la prossimità al santo altare e ai misteri che su di esso si celebrano. La sua tunica candida richiama a tutti i fedeli quell'abito battesimale che tutti hanno ricevuto e che devono rivestire sempre per partecipare degnamente alla sacra Mensa.

La *schola cantorum* educa i fedeli ad un vero ministero liturgico, l'esecuzione del canto sacro parte necessaria nella liturgia solenne. L'indispensabile formazione liturgico-musicale guida i *cantores* ad elevare il canto secondo i testi e le musiche stabilite dalla Chiesa conforme alle modalità esecutive della tradizione liturgica. I membri della *schola*, come tutti i ministri della liturgia, obbediscono con convinzione alle leggi proprie del canto sacro e si impegnano con umiltà e fervore a dar voce al gaudio della Chiesa a servizio del culto pubblico del popolo di Dio.

Da queste riflessioni si comprende bene perché la Chiesa abbia voluto istituire i vari Ministeri e non limitarsi a servizi liturgici improvvisati. Non raccogliere con serietà l'opportunità dei *ministeri istituiti*, rassegnandosi permanentemente a servizi liturgici *di fatto*, significa depotenziare la qualità della liturgia, la sua efficacia simbolica e la sua forza interiore di grazia.

RADIO MARIA

GLI INSEGNAMENTI DEL CONCILIO VATICANO II

**secondo lunedì del mese
ore 21,00
a cura di don Enrico Finotti**

Conclusione

Alla luce di queste sintetiche considerazioni sul Ministero negli insegnamenti conciliari si comprende quanto sia ancora mancante una adeguata preparazione dottrinale sull'ecclesiology del Vaticano II e quindi sia ancora debole la sua attuazione nella impostazione della celebrazione secondo lo statuto dei vigenti libri liturgici.

Il Concilio Vaticano II dunque ci insegna:

1. Che il Vescovo, segnato dal carattere sacramentale del Sommo Sacerdozio, predica il Vangelo e governa la Chiesa particolare a lui affidata con l'autorità di Cristo, ricevuta con l'Ordinazione episcopale, unita alla Comunione gerarchica. Soprattutto egli è in primo luogo il grande Sacerdote del suo popolo e a lui incombe il dovere di presiedere con regolarità e solennità la liturgia nella sua Cattedrale e formare il suo gregge a celebrare in ogni comunità, soprattutto parrocchiale, la sacra liturgia, quale momento necessario e centrale nell'intero complesso delle attività pastorali (LG 26).
2. Che il Presbitero, partecipa in un grado subordinato del triplice *munus* del Vescovo, agisce con la grazia di Cristo-Capo non solo nel sacrificio e nei sacramenti, ma anche negli atti fondamentali della sua predicazione (in particolare l'omelia) e della sua azione pastorale. Come nel Vescovo anche nel Presbitero incombe il dovere primario di celebrare con regolarità la santa liturgia, soprattutto nel giorno del Signore, educando il popolo cristiano a cogliere il valore primaziale e culminante dei sacri riti, che nell'Eucaristia hanno il loro vertice (LG 28).
3. Che il Diacono partecipa al primo grado del sacramento dell'Ordine di istituzione divina e la Chiesa locale trova la sua completezza ministeriale nella presenza di un *Ordo* di Diaconi permanenti (celibi e coniugati) in comunione col Vescovo e il suo Presbitero (LG 29).
4. Che alcuni fedeli, laici e religiosi, sono chiamati a determinati *Ministeri* per un servizio più ricco e qualificato alla liturgia. Istituiti con i rispettivi riti liturgici, assicurano, con la loro preparazione e la specifica grazia invocata su di loro, l'efficace proclamazione della Parola di Dio (*Lettori*) e il degno servizio rituale connesso all'Eucaristia e agli altri atti del culto

liturgico (*Accoliti*). La costituzione di una *schola cantorum*, secondo le disposizioni della Chiesa, garantisce la qualità e sacralità del canto sacro (SC 114).

In particolare i Ministeri istituiti sembrano essere ancora unicamente riservati all'iniziazione clericale (seminaristi) in vista dei Ministeri ordinati e quasi ovunque sostituiti nelle concrete celebrazioni con servizi liturgici *di fatto*, non sempre compiuti da persone qualificate e svolti in conformità con le leggi liturgiche stabilite dalla Chiesa.

In tal modo la liturgia scade in una facile secolarizzazione. Infatti, senza l'abito liturgico esteriore e senza la preparazione interiore i servizi liturgici sono travolti dalla superficialità e l'efficacia stessa della grazia viene alquanto compromessa da uno stile privo di qualità spirituale e unzione sacra.

Si assiste ad una generale opzione per i *ministeri di fatto* che finisce per paralizzare un progetto serio di formazione e di istituzione stabile dei *Ministeri* previsti attualmente dalla Chiesa: si affidano le letture a chiunque senza adeguato discernimento; si delega il servizio all'altare ai piccoli ministranti (da non escludere) e la distribuzione della Comunione ai ministri straordinari, che pur legittimi sembrano, tuttavia, essere ritenuta una scelta permanente e sufficiente in luogo degli *Accoliti*; infine, si concede l'animazione del canto a qualsiasi gruppo con proposte libere e del tutto soggettive. In questo modo però il Ministero istituito del *Lettorato* e dell'*Accolitato* e il ruolo della *schola cantorum* sono permanentemente sostituiti dall'intervento spontaneo di persone a cui manca spesso la necessaria formazione, abbassando inevitabilmente la qualità celebrativa dei sacri riti.

Se si continua a percorrere questa strada facile e apparentemente giustificabile, col tempo avremo per i *Ministeri istituiti* il medesimo esito fallimentare che ebbero le raccomandazioni del Concilio Tridentino riguardo agli *Ordini minori*.

Urge allora una seria valutazione del problema per scongiurare che la dottrina sul Ministero ordinato e istituito, insegnata con tanto impegno magisteriale dal Concilio Vaticano II (*Lumen gentium*, III), non venga snaturata da una 'pastorale' riduttiva e minimale, che contraddice nella prassi i principi dogmatico-dottrinali.

Le domande del lettore

a cura della Redazione

1. Ho ricevuto il *lettorato* ed esercitando tale ministero normalmente nelle celebrazioni in Cattedrale, mi trovo invece a disagio nello svolgere tale servizio in parrocchia in quanto temo di sostituirmi arbitrariamente ai lettori e lettrici già incaricati. La medesima difficoltà la provano i miei amici accolti che prestano servizio in Cattedrale ma non in parrocchia...

Premesso che i due Ministeri istituiti (Lettorato e Accolitato) abilitano ad un servizio ad ampio raggio, che va oltre quello proprio di proclamare la Parola e servire all'altare, e che si può esplicare anche nel dedicarsi alla formazione impartita a lettori, ministranti e sacristi *di fatto*, oltre che nella conduzione di riti liturgici e pii esercizi in assenza del ministro ordinato, secondo le indicazioni dei documenti del Magistero (*Ministeria quaedam*), tuttavia l'esercizio effettivo del servizio proprio del Lettore e dell'Accolito rimane comunque primario e tipico ed è la finalità specifica dei due Ministeri istituiti.

Il Lettore è istituito per l'ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio nell'assemblea liturgica. ... Egli potrà anche - se sarà necessario - curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche (Ministeria quaedam, V).

L'Accolito è istituito per aiutare il Diacono e per fare da ministro al Sacerdote. ... Potrà anche - in quanto sia necessario - curare l'istruzione degli altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, aiutano il Diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche portando il messale, la croce, i ceri ecc., o compiendo altri simili uffici (Ministeria quaedam, VI).

Il problema esposto dal lettore è, quindi, reale ed affonda le sue radici in una relazione equivoca tra Ministeri istituiti e servizi *di fatto*. In realtà, se si considera il senso dei documenti della Chiesa, la presenza di un numero sufficiente di Lettori ed Accoliti istituiti dovrebbe essere la norma per una diocesi e almeno anche per le parrocchie più grandi, pur accogliendo il supporto di altri *ministri di fatto*, che pur *straordinari* sono *di fatto* necessari per il servizio liturgico capillare e quotidiano. - Il Codice di Diritto Canonico, infatti, tratta in primo luogo dei Ministeri istituiti (Can. 230 - § 1) e in relazione ad essi ammette anche quelli *di fatto* (Can. 230 - § 2 - § 3) -. Si è, invece, diffusa in vari ambiti della vita concreta delle nostre comunità cristiane una confusione permanente tra *regola* ed *eccezione*. Dall'*eccezione conferma la regola* si è a poco a poco

passati nella prassi *all'eccezione come regola*. Infatti, quando l'*eccezione* è tale e rimane nei suoi limiti, appunto 'eccezionali', la *regola* viene integralmente rispettata, anzi confermata come prassi ordinaria e regolare, ma quando l'*eccezione* diventasse regola la norma verrebbe svuotata da una prassi 'eccezionale' diventata permanente, che finisce per oscurare non solo il contenuto della legge, ma anche il senso del fare delle leggi, dal momento che la prassi è legge a se stessa. Questo modo di procedere si esprime frequentemente nell'attrito tra 'dottrina e pastorale', in modo che le leggi stabilite sui principi dottrinali non raramente subiscono una indebita riduzione nella prassi pastorale al punto che le previste opzioni eccezionali diventano applicazioni permanenti. Questa sembra essere una strada più facile e pratica, apparentemente più opportuna, ma col tempo finisce per abbassare la qualità della vita cristiana e per assopire ogni stimolo ideale che dovrebbe elevare i fedeli alle prospettive alte dei grandi principi dottrinali riflessi nella saggezza e precisione delle leggi canoniche, formulate per la gloria di Dio e la santificazione delle anime. Inoltre l'odierno culto della prassi unito al sospetto sulla dottrina proviene da un pensiero ideologico malsano che contrasta col primato cattolico della dottrina in quanto espressione stringente e fedele dei contenuti soprannaturali della Parola di Dio. Giustificare intellettualmente e applicare nella prassi il contrasto dottrina-pastorale potrebbe facilmente portare a non obbedire più integralmente alle parole inequivocabili del Signore: *Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama (Gv 14, 21) e Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli (Mt 7, 21).*

Questa sfasatura si nota in molteplici comportamenti, che da eccezioni per alcuni in precise situazioni sono diventati costume abituale nella vita delle comunità cristiane. Alcuni esempi:

- la Messa del sabato e delle vigilie, detta inizialmente 'prefestiva', da concessione per gli impossibilitati è diventata norma, al punto che per molti fedeli la domenica non ha più un carattere religioso, ma soltanto umanitario secondo il costume secolarizzato corrente;
- la concessione di poter ricevere la Comunione nella mano, pur rimanendo un indulto, è diventata di fatto prassi ordinaria per tutti con qualche disagio per coloro che ancora desiderassero riceverla in bocca;
- la concessione di poter sostituire l'astinenza dalle carni del venerdì con un'altra opera

alternativa ha portato il popolo cristiano, privo di un costante richiamo, a svuotare totalmente la pratica del giorno penitenziale;

- le possibilità opzionali di forme rituali più semplici, previste nei libri liturgici per situazioni eccezionali, e la facoltatività di alcuni elementi rituali, tendono di fatto a diventare scelte ordinarie, spogliando abitualmente, senza un motivo conveniente, la simbologia, la sacralità e la solennità dei riti;
- le concessioni sull'anticipazione di orario della Veglia pasquale e della Messa natalizia di mezzanotte, tendono ad alterare il carattere tipico e corale di questi solenni riti, moltiplicando celebrazioni, che si susseguono ad ogni ora, motivate unicamente dal criterio della facile partecipazione dei fedeli, senza più alcun riguardo al valore simbolico e mistico, secondo l'antica tradizione liturgica; ecc.

Bastino questi pochi esempi tra i tanti che potrebbero essere considerati, per osservare come la 'pastorale' appaia essere sempre più come l'ancella della comodità, acquiescente ai ritmi frenetici, al costume e alle opinioni correnti, senza più alcun intento di promozione verso la meta ideale, indicata dai principi dottrinali e dalle conseguenti norme disciplinari coerenti con essi.

Inoltre vi sono alcuni che ritengono erroneamente che stravolgere con insistenza e in nome della 'pastorale' le norme disciplinari della Chiesa sia l'unica via per forzare il braccio al Magistero verso concessioni sempre più larghe, ma in realtà difforni dai principi dottrinali della fede.

Con questa procedura si rischia di svuotare anche i Ministeri istituiti del Lettorato e dell'Accolito, che potrebbero rimanere esclusivamente nell'ambito dell'iniziazione agli Ordini sacri nei seminari. Gli accoliti in particolare vengono sostituiti generalmente con la modalità più immediata e meno impegnativa dei ministri straordinari della Comunione, che invece dovrebbero essere fatti soltanto successivamente e in eventuale aiuto ad un ordine di Accoliti già stabile e ben formato.

Un diffuso atteggiamento 'praticone' potrebbe non valutare queste osservazioni e ritenerle una pignoleria, tuttavia, l'alternativa è quella di rassegnarsi alla totale assenza nella vita della comunità cristiana proprio di quei Ministeri che valorizzerebbero con una singolare efficacia di grazia (i Ministeri istituiti fanno parte dei sacramentali) i laici, potenziando con la massima intensità possibile l'esercizio del loro sacerdozio battesimale nelle celebrazioni liturgiche.

Per completare possiamo ricordare che il presunto attrito dottrina-pastorale produce effetti ancor più

deleterio quando venisse applicato nel campo della fede e della morale. Infatti, sembra sempre più vasto il numero di fedeli che continuano a professare con la voce il Credo, ma che nella loro mentalità reale sono ormai allineati col pensiero corrente, che non accetta più fondamentali verità quali: la risurrezione della carne, la vita eterna, l'inferno, il purgatorio, la presenza reale nell'Eucaristia, la perpetua verginità di Maria, l'unicità della Chiesa Cattolica, ecc. Nel culto si continua a proclamare formalmente e senza apparente disagio le verità della nostra fede, ma nella mentalità e nel linguaggio ci si allinea senza traumi con le opinioni del mondo. Con ovvia conseguenza dall'attrito fede-pastorale si passa all'altro morale-pastorale. Se a livello di principio non si contesta la norma morale, nella prassi si giustifica una vita impostata in modo abituale fuori dei Comandamenti divini, con il silenzio e l'indifferenza di tutti. E' questo il dramma che segna alcuni contesti ecclesiali odierni, dopo aver corroso il concetto autentico della pastorale, quello per cui il Concilio Vaticano II fu un Concilio pastorale autentico: chinarsi certamente sull'uomo, ma per illuminarlo con la luce dell'unica fede che salva e per elevarlo, mediante la conversione, dallo stato di peccato alla vita della grazia.

2. Siamo ministri straordinari della Comunione già da qualche anno e l'abitudine ci logora. Vorremmo avere uno stimolo per rinnovare la qualità del nostro servizio e recuperare l'entusiasmo dei primi tempi.

E' lodevole questa richiesta perché manifesta sensibilità spirituale e responsabilità pastorale e risponde al dettato del Can. 231 - § 1 del CDC: *I laici designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire un'adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente.*

La Chiesa ha istituito il servizio di ministro straordinario della santa Comunione in vista della salvezza delle anime mediante la recezione più frequente ed estesa del santissimo Sacramento. Questi ministri, infatti, *allungano la mano sacerdotale* per comunicare con regolarità gli assenti e consentire una più agile distribuzione del sacramento nelle grandi assemblee liturgiche. Inoltre le celebrazioni in assenza del ministro ordinato sono sempre più urgenti e i ministri laici sono sempre più richiesti.

Ecco alcune indicazioni per verificare e migliorare l'esercizio di questo ministero:

1. Si tratta di un ministero *straordinario* in senso teologico, in quanto il ministro ordinario della santa Comunione resta unicamente il ministro ordinato. Il carattere straordinario perciò non deve essere valutato sulla prassi, che potrebbe richiedere un servizio anche quotidiano e quasi permanente, bensì sulla natura teologica, che non consente di ritenere ordinario a livello di principio un ministero che è in intima relazione col sacramento dell'Ordine dal quale deve sempre dipendere e riceverne il mandato. E' necessario perciò che tali ministri sappiano astenersi di buon grado dal loro servizio qualora fossero sufficienti i ministri ordinati.

2. I ministri straordinari, come ogni ministero liturgico, agiscono in nome della Chiesa che li ha costituiti per servire nelle azioni del Suo culto pubblico ed ufficiale. Per questo essi devono osservare con serietà le leggi liturgiche in modo che i fedeli notino in loro l'umile sottomissione alla Chiesa e non subire l'imposizione dei gusti soggettivi di una loro pietà, per quanto buona ed edificante. E' allora necessaria la competenza e la celebrazione fedele del rito stabilito nei libri liturgici. Questo vale ancor più per tutti coloro che guidano atti di culto in assenza del sacerdote o del diacono.

3. In particolare si richiede un alto senso di devozione verso il SS. Sacramento, soprattutto in considerazione degli insufficienti segni del sacro che nelle odierne circostanze non tutelano più il ministro straordinario sia nella distribuzione della Comunione durante la celebrazione, sia soprattutto nel portarla nelle case degli infermi. Le modalità estremamente dimesse negli abiti e nei segni, che in altre epoche erano consentite soltanto in un regime di persecuzione, oggi sono diventate ordinarie, col pericolo di abituarsi ad una recezione meccanica del

Corpo di Cristo, senza sufficiente stimolo all'adorazione interiore e alla venerazione esteriore. Dipende dalla formazione dei ministri straordinari, dalla fedele osservanza delle norme liturgiche e dal calore della loro devozione suscitare nei fratelli la necessaria adesione di fede al mistero nascosto sotto i segni sacramentali e offerto con forme così dimesse.

In conclusione, la preparazione dottrinale, la competenza liturgica e la formazione spirituale sono gli elementi basilari per mantenere alta la qualità del servizio e favorire l'efficacia della grazia nei cuori.

3. Le conquiste dottrinali sull'Ordine esposte dal Vaticano II non sembrano incidere molto nella coscienza dei sacerdoti, che nel post-concilio sono stati travolti da una profonda crisi di identità e dalla secolarizzazione, a cominciare dall'abito. L'abito sacerdotale è proprio così marginale come molti vanno dicendo?

La parte più considerevole della dottrina ecclesiologicala del Concilio Vaticano II è costituita dal capitolo III della *Lumen gentium*, che espone la dottrina sull'Ordine sacro a cominciare dalla sua pienezza l'episcopato. Una luce fulgida investe il ministero ordinato dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi, che completa con apporti dottrinali di alto spessore, attinti dalla perenne Tradizione della Chiesa, l'identità del sacro ministero e la sua alta dignità, spirituale, morale e pastorale. Le cause della vasta crisi di identità sono molteplici e richiederebbero una analisi ben più vasta e complessa, tuttavia, potremmo considerare almeno

Coloro che attiveranno l'abbonamento a LITURGIA 'CULMEN ET FONTS' per l'anno 2015 con un importo pari o superiore a 23,00 euro ricevono in omaggio il testo di don Enrico Finotti LA LITURGIA ROMANA NELLA SUA CONTINUITA' (Editrice Sugarco - pagine 352) Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello.



l'aspetto dell'abito ecclesiastico, la sua simbologia e la sua attualità in contrasto con la dirompente secolarizzazione.

La radice più profonda dell'uso dell'abito è legata all'antropologia naturale dell'uomo che è indissolubilmente anima e corpo. Inoltre è a tutti noto come il reciproco influsso tra spirito e corporeità sia una esperienza fondamentale e immediata di ognuno. L'abito e linguaggio gestuale e vocale sono riflessi incoercibili dell'anima invisibile e spirituale. La cura dello spirito non può prescindere da quella simultanea del corpo altrimenti si crea una schizofrenia perniciosamente contraria alle leggi inscritte dal creatore nella sua creatura. Il mistero dell'Incarnazione del Verbo apporta nuova luce sul valore del corpo al punto che l'antico as-sioma *Caro salutis est cardo* sta nel cuore stesso della riflessione dei Padri e la realtà sacramentale si serve della mediazione dei segni visibili per donare all'anima la grazia soprannaturale. Tutto questo ha ispirato la difesa e la legittimità dell'uso delle icone e delle immagini che ha caratterizzato importanti scelte dogmatiche e liturgiche nel Concilio Niceno II. In questo ricco e vasto orizzonte si iscrive pure il valore dell'abito e la Chiesa ne ha disciplinato l'uso in modo da evitare da un lato una ricerca effimera e mondana e dall'altro un pauperismo sterile e ideologico.

Ogni ostentazione e i raffinati ornamenti del corpo sono estranei allo stato sacerdotale, perciò i vescovi e i chierici che si ornano con vesti lussuose e appariscenti devono correggersi, altrimenti siano puniti. Egualmente si dica di quelli che usano profumi. Come radice velenosa si è moltiplicata contagiosamente nella Chiesa cattolica l'eresia di quelli che diffamano i cristiani e i suoi seguaci non solo provano orrore di fronte alle immagini dipinte, ma hanno rinunciato ad ogni segno di pietà e detestano quelli che vogliono vivere religiosamente e piamente: si avvera in essi ciò che è scritto: Per il peccatore la pietà è un abominio.; dunque, quelli che deridono chi indossa vesti semplici e religiose, siano puniti. Fin dai tempi antichi i preti usarono vesti modeste e umili, perché tutto ciò che si usa non per necessità, ma per eleganza, non sfugge

all'accusa di 'frivolezza', come afferma Basilio Magno. ... (Concilio Niceno II, can. XVI).

La chiesa insegna ai suoi figli e in particolare ai suoi ministri la dignità del portamento, la proprietà del linguaggio e la nobiltà del vestiario. Nel modo stesso che la fede ha plasmato la materia creando le mirabili espressioni dell'arte sacra, la Chiesa educa anche a ben vestire in modo che dalla nobile semplicità e dalla bellezza dell'abito l'uomo non perda il senso della sua dignità di figlio di Dio e il cristiano, rigenerato dalla grazia, non distolga mai lo sguardo dall'eternità, dove spera di rivestire per sempre l'abito di luce a immagine del Signore risorto. La vеста candida del battesimo non è che un timido richiamo ed un umile stimolo in questa

terra d'esilio. Dio compie sempre ogni sua opera con un significato mistico: non a caso quindi nella liturgia comandata a Mosè il Signore indugia con una meticolosità sorprendente nello stabilire, insieme ad altre norme rituali, le modalità degli abiti del Sommo sacerdote Aronne e dei sacerdoti dell'antica legge. La cura che il Signore ebbe per il Tempio e l'addobbo che volle per la sala superiore del cenacolo non sono da ritenere semplici note di cronaca. Neppure è trascurabile l'osservazione dell'evangelista Giovanni che annota: *quella tunica era tutta d'un pezzo cucita da cima a fondo.*



In questo ricco quadro biblico si inserisce con coerenza la storia dell'abito nella tradizione della Chiesa, che da un lato deve tenere a briglia l'effimera ambizione di coloro che desiderano in modo sconsiderato gli abiti e le insegne ecclesiastiche usandole in modo abusivo, senza rispetto, serietà e pertinenza, dall'altro deve ammonire quel pauperismo misero ed ideologico che aborre ogni dignità, degrada ogni sacralità e toglie il giusto rilievo, dovuto ai gradi gerarchici della Chiesa.

Mentre il Concilio di Vienne (1311-1312) colpisce gli eccessi di un indebito uso degli abiti e delle insegne:

... colui che, lasciato l'abito proprio dell'ordine, pretende di usarne altri e di portarli in pubblico senza un motivo ragionevole, si rende indegno di far parte di quell'ordine...qualunque chierico vestito con abiti di seta o di differenti colori, senza una ragionevole causa...venga sospeso... i sacerdoti o religiosi di qualsiasi ordine, i quali devono con la dignità dell'abito esteriore mostrare l'interiore onestà dei costumi, se, senza un ragionevole motivo, porteranno in pubblico un abito di tal genere, un copricapo o una specie di mitria di lino...saranno per ciò stesso sospesi... (CONCILIO DI VIENNE, Decreti, n. 9, in CDO, p.365).

il Concilio Tridentino colpisce con equilibrato discernimento gli eccessi nel senso opposto, ossia l'abbandono dell'abito clericale in favore di quello laicale:

Anche se l'abito non fa il monaco, è necessario tuttavia che i chierici portino sempre un abito conforme al loro stato, in modo che un abito esteriormente appropriato mostri l'interiore onestà dei costumi. D'altra parte oggi la presunzione di certe persone e il loro disprezzo della religione è andata tanto oltre che, senza alcun riguardo per la sua dignità e per l'onore dello stato clericale, essi portano, anche pubblicamente, abiti laicali, tenendo il piede in due staffe, uno nelle cose divine e uno in quelle mondane (CONCILIO ECUMENICO TRIDENTINO, Sessione 14^a, Decreto di riforma, Canone VI, in COD, p. 716).

L'attuale secolarizzazione del clero trova un forte richiamo nel papa Paolo VI:

'Segregato per annunciare il Vangelo di Dio' (Rm 1, 1). Questa segregazione, questa specificazione, ch'è poi quella d'un organo distinto e indispensabile per il bene d'un intero corpo vivente (2 Cor 12, 16 ss.), è oggi la prima nota del sacerdozio cattolico a essere discussa e contestata anche da motivi, spesso per sé nobili e sotto certi aspetti ammissibili; ma quando essi tendono a togliere questa 'segregazione', ad assimilare lo stato ecclesiastico a quello laico e profano, e a giustificare nell'eletto l'esperienza della vita mondana col pretesto ch'egli non dev'essere da meno d'ogni altro uomo, facilmente spingono l'eletto fuori dal suo cammino e fanno facilmente del prete un uomo qualunque, un sale senza sapore, un inabile al sacrificio interiore, e un destituito dalla potenza di giudizio, di parola e di esempio, proprio d'un forte, d'un puro, d'un libero seguace di Cristo (PAOLO VI, Omelia per la canonizzazione di san Giovanni d'Avila, 31 maggio 1970, in OR, 21 agosto 2011, p. 5).

Con questa luminosa coscienza sul valore dell'abito il papa Paolo VI volle riformare l'abbigliamento ecclesiastico, applicando con coerenza le indicazioni dei decreti del Concilio Vaticano II, in particolare, la verità del segno (SC130) e la nobile semplicità (SC124):

Il recente Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo bene in luce la dignità e l'ufficio dei Vescovi nella Chiesa, esponendo chiaramente la distinzione che intercorre tra essi ed i sacerdoti di ordine inferiore. Lo stesso Concilio, inoltre, trattando delle celebrazioni liturgiche, stabilisce che i riti risplendano per nobile semplicità ... siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli, né abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni. Gli elementi infatti che vengono assunti nelle sacre celebrazioni, sono segni che manifestano realtà invisibili, e perciò devono essere facili a comprendersi e, per quanto possibile, di immediata intuizione da parte dei fedeli, perché mezzi che conducono alle realtà superiori. Perciò, tra le norme riguardanti la riforma della sacra Liturgia, si trova pure quella che dichiara essere conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione (SC130). Tenute presenti infatti la mentalità e la condizione del nostro tempo, che attribuisce la massima importanza alla verità dei segni, e considerata la necessità che i riti liturgici splendano per nobile semplicità, è necessario che si ritorni alla verità del segno anche per quanto riguarda l'uso delle insegne pontificali, per mezzo delle quali vengono manifestate la dignità e la missione di pascere il popolo di Dio (PAOLO VI, Motu proprio Pontificalia insignia, 21 giugno 1968).

In tal modo l'uso dell'abito ecclesiastico, lungi dall'essere abolito, viene purificato e reso più eloquente ed efficace per l'edificazione del popolo cristiano.

La questione dell'abito interessa fundamentalmente tutti i cristiani. Anche se nella lettera a Diogneto si afferma che - I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti - è evidente che la forma dell'abito deve sempre rispettare quei criteri di buon senso e di moralità che sono intrinseci alla testimonianza cristiana in qualsiasi ambiente. Non è possibile dar credito ad una pretesa e dichiarata virtù interiore se essa viene visibilmente e pubblicamente contraddetta dall'immoralità dell'abito. Tale fenomeno oggi presenta delle patologie evidenti e crea un costume sociale corrotto, anche a causa di molti fedeli cristiani.

L'abito clericale (riservato al clero) si specifica in tre forme, che rispondono a momenti e ruoli diversi dei sacri ministri. La varietà dell'abbigliamento clericale è una ricchezza che esprime con forme, provate da una secolare tradizione, la nobiltà e la sacralità del sacerdozio cattolico, che con una precisa normativa deve essere continuamente difeso dalle opposte insidie del pauperismo e della mondanità effimera.

1. L'abito ecclesiastico

CDC 1983, can. 284: «I chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali».

Il vescovo, il presbitero e il diacono celibe vestono in modo abituale l'abito clericale. Questa quotidianità afferma che il ministro ordinato è rivestito di Cristo in modo permanente perché porta impresso nella sua anima in modo indelebile il carattere sacro. Tutta la sua vita è 'sacramentale', ossia presenza viva del Signore Gesù di fronte alla sua Chiesa. Non si tratta di una 'divisa' assunta nei tempi specifici dell'esercizio di un servizio qualunque come avviene nella società civile, ma del richiamo costante alla propria identità interiore. Tale abito, se da un lato richiama al sacerdote stesso il suo essere ontologico, dall'altra è un permanente richiamo alla società dei valori religiosi della presenza di Dio e della dimensione soprannaturale. L'abbandono esteso dell'abito ecclesiastico ha contribuito non poco alla secolarizzazione della società. Come la presenza delle chiese nell'assetto urbano delle nostre città afferma la presenza di Dio e della fede cristiana, così l'abito ecclesiastico avrebbe dovuto testimoniare tale presenza nel consorzio umano e nella vita sociale. La estesa e pervicace disobbedienza in tale materia alle leggi disciplinari della Chiesa carica di notevole responsabilità davanti a Dio e alla storia la coscienza dei sacerdoti.

2. L'abito corale

Gli abiti sopra descritti sono usati dal vescovo tutte le volte in cui si reca pubblicamente in una chiesa o da essa se ne parte, quando è presente alla liturgia o ad una azione sacra senza presiederla, e negli altri casi previsti in questo Cerimoniale (CE1202).

E' l'abito nobile dei sacri ministri. Con esso si entra al cospetto della divina Maestà nell'assemblea del popolo santo, si fanno gli ingressi solenni nella cattedrale o nella parrocchia, si assiste ai riti liturgici, si partecipa all'ufficiatura corale, si presiedono i pii esercizi. Come i monaci entrano in coro indossano sull'abito ordinario la cocolla per distinguere il tempo dell'orazione dall'attività ordinaria (S. Benedetto: *Ora et labora*), così rivestendo con umiltà e gusto l'abito corale proprio del loro grado i sacri ministri, affermano l'eminenza della liturgia nella vita della Chiesa, entrano con dignità nel santuario, partecipano con gravità ai sacri riti ed edificano con la loro obbedienza e disciplina l'assemblea del popolo cristiano. L'abito corale distingue le dignità ecclesiastiche e la Chiesa appare come un'assemblea gerarchica ben compatta e ordinata come l'esercito del Signore pronto ai suoi ordini come le milizie angeliche. L'abituale omissione dell'abito corale provoca anche una

confusione tra sacerdoti concelebrati e assistenti, consentendo ai non concelebranti di rivestire comunque l'abito liturgico oppure di stare in mezzo ai fedeli con il loro abito ordinario.

3. L'abito liturgico

Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, non tutte le membra svolgono lo stesso compito. Questa diversità di compiti nella celebrazione dell'Eucaristia, si manifesta esteriormente con la diversità delle vesti sacre, che perciò devono essere segno dell'ufficio proprio di ogni ministro. Conviene però che tali vesti contribuiscano anche al decoro dell'azione sacra (OGMR335).

Riveste i ministri sacri nell'esercizio *diretto* delle rispettive funzioni liturgiche, distingue i gradi dell'Ordine e quelli dei ministeri, richiama le diverse fasi e i molteplici aspetti del mistero, delle feste e dei tempi sacri, differenzia la tipologia dei riti, ricorda le virtù interiori richieste ai sacri ministri, evidenzia il diverso grado di solennità, il senso dell'austerità e della penitenza, lo splendore e il gaudio dei grandi eventi sacramentali, con la loro preziosità anticipano la gloria e con la dignità affermano la sacralità e la venerazione che devono regnare nel santuario. Con la loro devota assunzione, mentre il corpo ne è visibilmente rivestito, l'anima ne riceve un'interiore elevazione.

Conserva allora tutta la sua attualità il monito della Chiesa:

... forse vi si ritroverebbe il bisogno e il senso di una 'veste' sacerdotale, troppo facilmente perduti, con pregiudizio di una pastorale che si voleva promuovere? Il papa Giovanni Paolo II ha già richiamato più volte la necessità che il sacerdote appaia agli uomini quello che è: uno di loro, certo, ma caratterizzato da un segno chiaro che lo qualifichi e lo abiliti in nome di Dio presso i suoi e il mondo intero. Ora, come negare l'evidenza? Agli occhi dei fedeli e della stessa coscienza del sacerdote, il senso dei 'sacramenti della fede' si degrada sempre più quando un sacerdote, abitualmente negligente nel suo abbigliamento o pienamente secolarizzato, ne diviene il ministro: penitenza, unzione degli infermi e, soprattutto, eucaristia. Molto spesso il passaggio al senso del sacro non si fa più nemmeno per la via degli indumenti liturgici prescritti. Questo slittamento è fatale, nel senso che è ineluttabile, ma è soprattutto fatale nel senso che è disastroso. Il seminario non ha diritto di essere remissivo davanti a tali conseguenze. Deve avere il coraggio di parlare, di spiegarsi, di esigere (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE, *La formazione spirituale*, in *Enchiridion Vaticanum VII*, n.74).

Coro Liturgico “Beato Antonio Rosmini” teoria e pratica di un’esperienza celebrativa (II parte)

di Giuliano Gardumi

La promozione di una partecipazione attiva al canto corale nei riti sacri ripropone questioni radicali di scelte e, a onor del vero, la necessità di vedere da altre prospettive tale concetto. Tali scelte devono essere frutto di ricerca e valutazioni attente e poi assecondate da capacità decisive di accoglienza, benché costosa e implicante aspetti di rinuncia. Non tutto ciò che piace e che è riconosciuto come buono, può essere adatto e spendibile in una liturgia.

La mobilità delle persone incoraggia una diffusa adozione di linguaggi melodici familiari, riconosciuti e pertanto utilizzabili, praticabili da tutti, sia che si canti o che si ascolti. Nel concreto e come esemplificazione, la valorizzazione del **canto delle acclamazioni** all’interno della Santa Messa permette a chiunque di essere soggetto attivo dell’assemblea radunata e ad un costo assolutamente basso: si contano una trentina di acclamazioni spendibili in canto. Ma quanti acclamano? Quanti cori promuovono nell’assemblea il loro canto? Eppure le acclamazioni sono la forma più semplice, solenne ed immediata di partecipazione.

SC 30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l’atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, un sacro silenzio.

La nostra esperienza è attenta a questa specifica forma di promozione di partecipazione ed attua sempre, lì dove e quando possibile **la risposta in canto ad una proposta del celebrante**:

- *Incipit iniziale: Nel nome del Padre..... Amen*
- *Pietà di noi, Signore... Contro di te abbiamo peccato*



- Collette dei Riti iniziali, d'Offertorio e del post Comunione cantillate in tono retto dal Celebrante e con la risposta... **Amen**
- Parola di Dio... **Gloria a te, o Cristo**
- Il Dialogo al Vangelo
- Acclamazione al Vangelo (Alleluia...)
- Parola del Signore... Lode a te, o Cristo
- Dialogo al Prefazio
- **Santo**
- Anamnesi
- **Amen** dopo la grande dossologia
- Tuo è il regno...
- Benedizione solenne, le tre risposte con l'**Amen** alle invocazioni
- La Messa è... andate in pace... Rendiamo grazie a Dio

Accanto a queste si affiancano naturalmente altre proposte in canto che agevolano la reale partecipazione dei presenti:

- **Antifona al canto di ingresso**
- **Kyrie** (proposta , risposta e polifonia)
- **Gloria** (de Angelis , coro e assemblea)
- **Salmo Responsoriale** (proposta Antifona del cantore salmista e risposta dell'Assemblea)
- **Agnus Dei**
- **Antifona Mariana** (es. *Regina coeli, Salve Regina, Alma Redemptoris, Ave Regina coelorum, Sub tuum presidium...*)

Ancora, le scelte repertoriali per le nostre celebrazioni impongono attenzione relativamente al grado di riconoscibilità e quindi di fruizione delle medesime dai presenti. Un possibile veicolo normale dell'universalità della musica liturgica del mondo cattolico, così come lo era per la bontà delle forme, è senza dubbio il **repertorio gregoriano**. Così come, per quanto riguarda le nostre esperienze di animazione liturgica, vale il recupero di un certo repertorio immediatamente post conciliare degli anni '60; i canti di Damilano come "**Cristo risorge**", di Stefani "**Cristo risusciti**", "**Nobile Santa Chiesa**" ed altri, ripresi e proposti nelle nostre realtà, ottengono riscontri positivi, grazie ad armonizzazioni nuove e spesso in polifonia.

Ancora, si ripropongono, in canto, le **Antifone di Introito e di Comunione** nella versione italiana, precedute e seguite da un ritornello riconosciuto e popolare e pertanto cantabile da tutta l'assemblea. Ovvero si eseguono, con vesti musicali nuove e polifoniche, le Antifone così come riportate dai testi del Messale, nonostante, in non pochi casi, necessiti una riscrittura delle antifone evangeliche di Comunione perché i contenuti di questa ricchezza tipica del Messale italiano possano essere più agevolmente rivestiti di melodia.

(es. "**Il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti il terzo giorno; sarà predicata nel suo nome la conversione e il perdono dei peccati a tutte le genti, alleluia**"...da Lc 24,46-47 III dom. di Pasqua risulta difficilmente musicabile così come sta scritta rispetto a ..."**Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita**" della dom XI ordinario Anno B)

Si diceva che occorre leggere da punti di vista altri il concetto di **participatio actiosa**: il richiamo ossessivo alla partecipazione di tutti a tutto è ancora oggi sulla bocca di molti pragmatici della Riforma liturgica. I quali ritengono che si debba semplicemente eseguire tutto, parola e canto, ad alta voce ed in modo comunitario per avere automaticamente una liturgia attraente ed efficace, superando di netto i "**processi interiori che costituiscono la vera drammaticità dell'insieme**", così scriveva papa Benedetto XVI.

SC 28. *Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza.*

Ma dove manca questa dimensione interiore, emerge ancor di più che la liturgia è ancora comunque noiosa ed incomprensibile, così che ci si spinge ancor di più in atti di sostituzione, di aggiunta impropria, di manipolazione di testi, preghiere, atti, canti e quant'altro con l'intento di raggiungere l'effetto immediatamente e, specialmente, dall'esterno, cosa ancor più rilevante e grave, perché questa condotta mina alle radici il cuore della liturgia. La partecipazione silenziosa di un tempo non contrasta con la partecipazione attiva correttamente intesa, ma soltanto con la sua

**Rinnova la tua adesione
e regala un abbonamento a**

LITURGIA "CULMEN ET FONTS"

**Senza il tuo aiuto
la nostra rivista non può vivere!**

Usa il bollettino allegato e scrivi l'indirizzo in modo leggibile.

Il costo dell'abbonamento è di 15 euro sul conto corrente postale n. 9 2 0 5 3 0 3 2

IBAN: IT23 B076 0101 8000 0009 2053 032

esteriorizzazione. Un ottimismo banale, che vuole nascondere l'ingiustizia e nega la sofferenza nel mondo non ha nulla a che fare con la liturgia cristiana, al centro della quale, infatti, sta la Croce, certo con l'elemento inseparabile cui essa è legata, la Risurrezione. La redenzione è costata la sofferenza e la morte del Figlio di Dio e l'esercizio liturgico che è esercizio della Redenzione non può prescindere dalla sequela della croce. **La maggior parte dei problemi, anche pratici concernenti la liturgia, anche le scelte musicali al suo interno, discende proprio da non avere tenuto presente sufficientemente il punto di partenza del dettato conciliare che è la Pasqua. Tutte le problematiche che hanno attinenza alla liturgia trovano origine da una dimenticanza, dalla sottovalutazione di questo aspetto apparentemente lontano e distaccato.**

L'esperienza che viene condotta da alcuni anni nella nostra realtà con il Coro Liturgico Beato Antonio Rosmini, incoraggiante e dispensatrice di grazie, ci dice che una via d'uscita da queste problematiche, sia le meno concrete quanto le più pratiche, è, come già scritto, non solo possibile, ma auspicabile: coniugare formazione, competenza e sensibilità liturgiche e musicali, retta intenzione, rispetto del Magistero della Chiesa, amore per i fratelli che percorrono con te la stessa strada, amore per la lode

massima a quell'unico Dio verso il quale eleviamo il nostro canto solenne.

Il cantare la Liturgia e non solo durante la Liturgia, dovrebbe portarci a rivivere l'esperienza descritta da Sant'Agostino, conquistato alla fede dal canto dei salmi e degli inni che sentiva cantare in chiesa a Milano, al tempo di Sant'Ambrogio: *"Quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici, che risuonavano nella tua Chiesa! Una commozione violenta: quegli accenti fluivano nelle mie orecchie e distillavano nel mio cuore la verità, eccitandovi un caldo sentimento di pietà. Le lacrime che scorrevano mi facevano bene..."*

E noi ci commoviamo nelle nostre liturgie, nel senso di destare in noi sentimenti di **viva partecipazione interiore**? O veniamo solamente, in un turbinio destabilizzante, disturbati dal rumore di tutto quello che di umano ci possa essere, distratti dall'unico vero soggetto della celebrazione che deve rimanere ed è Dio, "portati fuori" insistentemente dal mistero con gli applausi e le chiacchiere inutili. Sarebbe salutare che quanto è toccato a Sant'Agostino potessimo viverlo anche noi, oggi, e dire anche noi, partecipando alle celebrazioni liturgiche: *"...le lacrime che scorrevano mi facevano bene"*.





**Rinnova e regala l'abbonamento a
LITURGIA 'CULMEN ET FON'S'**

Il costo dell'abbonamento è di 15 euro
corrente postale n. 9 2 0 5 3 0 3 2

codice IBAN: IT23 B076 0101 8000 0009 2053 032

Si prega di scrivere il proprio indirizzo in modo leggibile. Grazie!

Anno 2015 - N° 2- mese giugno- Periodicità trimestrale - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abb.
Postale - D.L. 353/2003 - (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Trento – Taxe Percue